



CIRCOLARE N. 8/2023

Reggio nell'Emilia, li 17 febbraio 2023

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023 IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE**AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DELLE PARTECIPATE A REGIME PRIVILEGIATO**

Viene introdotta un'imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.

Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono invece più assoggettati a tassazione.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell'agevolazione sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi solo a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa).

Imposta sostitutiva

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023).

Le aliquote previste per l'affrancamento sono pari:

- al 9%, per i soggetti IRES;
- al 30%, per i soggetti IRPEF.

Se, però, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali, il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali.

REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI "BLACK LIST"

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali, così come gli obblighi di segnalazione all'interno della dichiarazione dei redditi.

Individuazione degli Stati o territori "non cooperativi"

Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. "black list" dell'Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu, oltre ad ulteriori quattro Stati inseriti dal Consiglio dell'Ue dello scorso 14 febbraio 2023: Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall.

Limiti alla deducibilità dei costi**Presidente Onorario**
Carlo Baldi**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *
Guido Prati
Niccolò Reggi
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani**Collaboratori**Ilaria Ballabeni *
Federico Bonomo
Gabriele Borghi *
Davide Canonico
Laura Ceci
Cristina Corradini
Francesco Ferrari
Anna Freschi **
Licia Grammatico
Paolo Messarra *
Simone Messori
Angelo Nastasia
Francesco Patteri
Davide Prandi
Chiara Roncasaglia
Valentina Spreafichi
Manuela Tirelli

* Avvocati

** Avvocati patrocinanti
in Cassazione**REGGIO EMILIA**Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it**LEGAL**legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837**TAX**tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432**MILANO**Corso Europa, 13
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893**SASSUOLO**Viale XX Settembre, 34
41049 - Sassuolo, Italy
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432



Per effetto delle modifiche:

- i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout court;
- i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l'eccedenza, a fronte della dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione.

Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime sanzionatorio

Viene reintrodotta l'obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro.

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU SOCIETÀ IMMOBILIARI

È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.

In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch'esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia).

In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.

Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri.

La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION

Viene introdotta nell'ordinamento italiano la c.d. investment management exemption.

L'obiettivo, comune a quello delle norme in vigore in altri ordinamenti, è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (i c.d. "asset manager") possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali "veicoli" esteri.

* * *

Lo Studio Baldi & Partners è a disposizione della propria clientela per ogni chiarimento o necessità del caso.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI